

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1237)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1960

(V. Stampato n. 2037)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'11 OTTOBRE 1960

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1958, le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa Unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H) di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con

la legge 23 dicembre 1957, n. 1348, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA H.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER LA LAVORAZIONE
DELLA FOGLIA DI TABACCO

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2 , di 1×4 rispettivamente, più, nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 1.068	L. 762	L. 330

B) CONTRIBUTO.

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 22,95 per cento sulla retribuzione lorda.

Addizionale temporanea: 1,55 per cento.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO.

Limite minimo, lire 500 giornaliero.

Limite massimo, lire 750 giornaliero.